

**DATORI DI LAVORO 1) DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO/PELLE E PELLICCIA, FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI; 2) DESTINATARI DELLE TUTELE DEL FIS/DEI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI; 3) CHE RICORRONO ALLA CIGD, E AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID 19”
DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021
CHIARIMENTI INPS**

Il decreto-legge 21/10/2021 n. 146 - recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” e in vigore dal 22 ottobre scorso - contiene, tra l'altro, contenuti che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi alla pandemia da COVID-19 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2021).

Di conseguenza l'INPS, dopo aver illustrato gli indirizzi che attengono al nuovo periodo (ottobre-dicembre 2021) delle 13 settimane di trattamenti emergenziali richiedibili dai datori di lavoro interessati (operanti nei settori in oggetto) e fornito le prime istruzioni operative con il messaggio n. 4034/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2021), con la circolare 10/12/2021 n. 183, ha diramato quanto segue.

1. TRATTAMENTI DI ASSEGNO ORDINARIO (ASO) E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) PER LA CAUSALE “COVID-19”

Il d.l. n. 146/2021, all'art. 11 (*), comma 1, introduce un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro costretti a interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

1.1 Datori di lavoro destinatari

Nell'introdurre il nuovo periodo dei suddetti trattamenti, il citato comma 1 dell'art. 11 fa riferimento ai “datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69”. La previsione, quindi, si rivolge ai **datori di lavoro** che, non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, **nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga (CIGD - sostanzialmente, pertanto, a quelli operanti nei settori non industriali: es., terziario, turismo e artigianato, N.d.R.)**.

1.2 Condizioni di accesso alle misure

Per richiedere il nuovo periodo di ammortizzatori sociali previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro sopra indicati **devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti (utilizzabili dall'1 aprile al 31 dicembre 2021, N.d.R.)** introdotte dall'art. 8, comma 2, del d.l. 22/3/2021 n. 41 (***) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2021), convertito, con modificazioni,

dalla legge 21/5/2021 n. 69 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2021). **L'accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.**

Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal d.l. n. 41/2021, **non sarà possibile** per i datori di lavoro **accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.**

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal citato art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021, i trattamenti di integrazione salariale ASO e CIGD previsti dal medesimo articolo si rivolgono esclusivamente ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 41/2021).

Ai datori di lavoro che ricorrono alle misure di sostegno in parola, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021, resta **precluso, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale richiesto (ASO e CIGD):**

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ai sensi del successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comportamento o per il non superamento del periodo di prova).

1.3 Durata e caratteristiche dei trattamenti

Come anticipato, i trattamenti previsti dal d.l. n. 146/2021 possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra l'1 ottobre e il 31 dicembre 2021.

Al riguardo, ai fini dell'individuazione della decorrenza iniziale dei trattamenti riferiti al nuovo periodo di ASO/CIGD (massimo 13 settimane), introdotto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro dovranno tenere conto del fatto che la relativa **richiesta è subordinata all'integrale autorizzazione delle precedenti 28 settimane previste dal d.l. n. 41/2021** e altresì della circostanza che dette settimane, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2-bis, del medesimo d.l. n. 41/2021, potevano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che avessero integralmente fruito dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30/12/2020 n. 178 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2021).

Laddove i datori di lavoro, avendo esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 146/2021,

avessero richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID-19”, le settimane non ancora autorizzate potranno essere sostituite in periodi con causale emergenziale, mediante l’invio di una nuova domanda con la causale aggiornata, secondo le indicazioni contenute al successivo paragrafo 2.6.

A tal fine, per le domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, il datore di lavoro interessato a modificare la causale e quindi la disciplina di riferimento dovrà inviare espressa richiesta di annullamento della precedente istanza e inoltrare una nuova apposita domanda con causale “COVID 19 - DL 146/21”. Con riferimento al **FIS**, i datori di lavoro provvederanno a inviare apposita comunicazione nel “Cassetto previdenziale”, attraverso il servizio “Comunicazione bidirezionale”, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane da variare. **Per i Fondi di solidarietà diversi dal FIS**, che sono autorizzati con delibera dei rispettivi Comitati centrali, la comunicazione di variazione andrà inviata via PEC all’indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it; le Strutture territoriali dell’INPS dovranno trasmettere con comunicazione PEI alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali eventuali comunicazioni relative ai Fondi centrali già pervenute.

Si precisa che, per i nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (ASO/CIGD) introdotti dal d.l. n. 146/2021, **non è previsto alcun contributo addizionale** a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

Si fa presente altresì che, fino al 31 dicembre 2021, resta parallelamente operante la disposizione di cui al richiamato art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021; resta inteso che, per quanto sopra esposto, non possono essere autorizzati trattamenti di cui al citato art. 8 del d.l. n. 41/2021 per periodi sovrapposti, anche parzialmente, a quelli richiesti ai sensi del d.l. n. 146/2021.

1.4 Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al d.l. n. 146/2021

I trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione salariale in deroga previsti dal comma 1 dell’art. 11 del d.l. n. 146/2021, nonché quelli disciplinati dal successivo comma 2 (cfr. il paragrafo 3), trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 22 ottobre 2021.

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data in cui il dipendente deve risultare in forza presso l’azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

2. CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSEGNO ORDINARIO E DI CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PREVISTI DAL D.L. N. 146/2021

L’impianto delineato dal d.l. n. 146/2021 non modifica il precedente assetto normativo.

Di conseguenza, si richiama quanto già illustrato dall'INPS nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di Assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020).

2.1 Domande di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

In merito all'Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale, si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui, per la valutazione delle richieste di Assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla struttura INPS territorialmente competente.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e, per periodi decorrenti dall'1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista rispettivamente dalla legge n. 178/2020, dal d.l. n. 41/2021 e, da ultimo, dal d.l. n. 146/2021.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020).

2.2 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

Nel disciplinare il nuovo periodo di trattamenti in esame, l'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021 richiama, tra gli altri, l'art. 21 del d.l. 17/3/2020 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11 e n. 12 del 2020), convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020 n. 27 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2020); di conseguenza, possono presentare domanda di Assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021) hanno in corso un Assegno di solidarietà (*l'assegno di solidarietà viene erogato dal FIS ai dipendenti di "datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo"*; art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, N.d.R.).

Anche per questa specifica prestazione – la cui durata complessiva non può superare le 13 settimane nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021 – ai fini dell'individuazione della decorrenza del nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro terranno conto di quanto già illustrato al precedente paragrafo 1.3.

La concessione dell'Assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'Assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'Assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

2.3 Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, si ribadiscono le indicazioni fornite dall'INPS nelle precedenti circolari pubblicate in materia.

Con riferimento ai settori dei servizi ambientali e delle attività professionali, stante l'ormai piena operatività dei rispettivi Fondi di solidarietà di nuova istituzione, le domande relative ai trattamenti emergenziali previsti dal d.l. n. 146/2021 dovranno essere inoltrate ai medesimi Fondi (cfr. i messaggi n. 3240/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2021 - e n. 3390/2021).

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'Assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

2.4 Trattamenti di Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020), si precisa che il d.l. n. 146/2021 non ha modificato la disciplina di riferimento per ricorrervi.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si ricorda che, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo sindacale inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le procedure di informazione e consultazione con le Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a

tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA).

In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come **“Deroga Plurilocalizzate”** esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più unità produttive, trasmetteranno invece domanda come **“Deroga INPS”** (non plurilocalizzate). Si rammenta, inoltre, che le domande devono essere trasmesse con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione di quelle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2020). A tale proposito, si conferma che per i periodi successivi all'1 gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva su cui far confluire le domande “accorpate”, la scelta effettuata con riferimento alla normativa di cui alla legge n. 178/2020 e al d.l. n. 41/2021 è da considerarsi irreversibile. Di conseguenza, la sede “accorpante” individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di Cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 - DL 146/21”.

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal d.l. n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Trento”**;
- **“COVID 19 - DL 146/21 – Deroga Bolzano”**.

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di Cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19, ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti (cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020). Si ribadisce che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

2.5 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti:

- 304,3 milioni di euro per i trattamenti di Assegno ordinario;
- 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di Assegno ordinario e la relativa contribuzione correlata che eccedono le risorse disponibili dai singoli Fondi (FIS e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015).

Ai fini del rispetto del citato tetto complessivo, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 affida all'INPS le attività di monitoraggio e prevede altresì che *“qualora dal predetto*

monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

2.6 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande

Come anticipato nel messaggio n. 4034/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2021), per richiedere l'ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro, come individuati al precedente paragrafo 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la **nuova causale** denominata “**COVID 19 - DL 146/21**”.

Si ricorda che, in caso di presentazione erronea di una domanda per trattamenti diversi da quelli spettanti o comunque con errori o omissioni che ne impediscono l'accettazione, i datori di lavoro possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'Amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'Amministrazione competente.

Qualora i datori di lavoro, che hanno esaurito le misure di sostegno emergenziale previste dalla pregressa normativa di cui al d.l. n. 41/2021, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 146/2021, abbiano richiesto trattamenti di Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 con causale diversa da quella “COVID-19”, per le settimane non ancora autorizzate, potranno presentare una nuova domanda con la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21”, chiedendo contestualmente l'annullamento della prestazione ordinaria.

La procedura per l'invio delle istanze inerenti ai periodi disciplinati dal d.l. n. 146/2021 è stata resa operativa dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), a prescindere dall'avvenuto rilascio, da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto, dell'autorizzazione a tutte le 28 settimane di cui al d.l. n. 41/2021.

Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

3. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO DELLE INDUSTRIE TESSILI, CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA, E FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

3.1 Quadro normativo

L'art. 11, comma 2, del d.l. n. 146/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle **industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di**

articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell'attività produttiva nel periodo collocato tra l'1 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

3.2 Datori di lavoro destinatari

La possibilità di richiedere un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 è riservata **esclusivamente** ai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Per una più dettagliata disamina dei datori di lavoro cui si rivolge la disposizione, si rinvia a quanto illustrato al paragrafo 6.2 della circolare n. 125/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021).

I menzionati datori di lavoro - che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica - possono richiedere la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020, per periodi decorrenti **dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021**, per una **durata massima di 9 settimane**.

3.3 Condizioni di accesso alla misura

Nel regolamentare il nuovo periodo di trattamenti, il comma 3 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 - contrariamente a quanto disposto per i trattamenti di ASO e CIGD - non postula, per l'accesso alle nuove misure di sostegno, l'integrale ammissione a tutte le precedenti 17 settimane di cui all'art. 50-bis, comma 2, del d.l. 25/5/2021 n. 73 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 31/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge 23/7/2021 n. 106, che garantiscono una tutela per periodi che non possono collocarsi oltre il 31 ottobre 2021.

Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro in argomento devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dal d.l. n. 73/2021, a prescindere dalla durata di quest'ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo richiedibile, pari a 17 settimane. In ogni caso, l'accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

Anche per i datori di lavoro di cui trattasi, che chiedono il periodo di massimo 9 settimane introdotto dal d.l. n. 146/2021, resta precluso:

- 1) **avviare le procedure di licenziamento collettivo** di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991; nel medesimo periodo restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020 (fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto);
- 2) **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** ex art. 3 della legge n. 604/1966; le procedure in corso ai sensi del successivo art. 7, ossia quelle che chi occupa più di 15 dipendenti deve attivare c/o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro quando intenda licenziare

un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, rimarranno sospese. (Non saranno vietati i licenziamenti disciplinari - per giusta causa o giustificato motivo soggettivo -, dei dirigenti, intimati per il superamento del periodo di comporto o per il non superamento del periodo di prova).

Per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

3.4 Trattamento di integrazione salariale ordinaria per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'art. 20 del d.l. n. 18/2020

Ai fini dell'accesso al nuovo periodo di trattamenti di integrazione salariale ordinaria di tipo emergenziale, la norma richiama altresì l'art. 20 del d.l. n. 18/2020.

Di conseguenza, anche le imprese - appartenenti ai settori sopra indicati - che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021) avevano in corso un trattamento di Cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per richiedere il nuovo periodo di trattamenti previsto dal d.l. n. 146/2021, i datori di lavoro di cui trattasi devono essere stati autorizzati, in tutto o in parte, al precedente periodo di trattamenti introdotto dall'art. 50-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2021.

Anche per la nuova richiesta, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario iter procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2020), che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'INPS provvederà ad autorizzare le istanze di Cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

Si ricorda che anche per i trattamenti di integrazione salariale in argomento non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

Per i restanti profili operativi si rinvia alle indicazioni applicative dettate nei paragrafi successivi.

3.5 Indicazioni in merito alla modalità di trasmissione delle domande e ai lavoratori cui si rivolgono le tutele

Per richiedere il nuovo periodo massimo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori sopra richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata "COVID 19 - DL 146/21".

Per la prestazione di Cassa integrazione ordinaria, previa sospensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria in corso di cui al precedente paragrafo 3.4, le relative domande di

concessione del trattamento devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS”.

Per entrambi i trattamenti, come già precisato al precedente paragrafo 1.4, è necessario che i lavoratori beneficiari risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del d.l. n. 146/2021).

3.6 Risorse finanziarie e attività di monitoraggio

I trattamenti di Cassa integrazione ordinaria di cui agli articoli 19 e 20 del d.l. n. 18/2020, disciplinati dal comma 2 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 140,5 milioni di euro.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal d.lgs. n. 148/2015.

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'INPS che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti di autorizzazione.

In materia di coperture finanziarie, si osserva, altresì, che il comma 9 dell'art. 11 del d.l. n. 146/2021 ha provveduto a incrementare di 80 milioni di euro per l'anno 2021 il precedente limite di spesa (185,4 milioni di euro) previsto dall'art. 50-bis del d.l. n. 73/2021, per il finanziamento delle prime 17 settimane di CIGO con causale COVID-19 in favore delle imprese di cui trattasi. Dopo l'implementazione delle risorse finanziarie, il tetto di spesa in argomento si attesta, quindi, sull'importo complessivo di 265,4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE E DEI MODELLI SR41 E UNIEMENS-CIG

In merito alle modalità di pagamento delle integrazioni salariali, **rimane inalterata la possibilità per il datore di lavoro di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.**

Per le operazioni di conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, si ricorda che trova applicazione l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015. Al riguardo, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017).

Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale previsti dall'art. 11, commi 1 e 2, del d.l. n. 146/2021, il comma 4 del medesimo art. 11 conferma la disciplina a regime: tale termine, pertanto, è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Tuttavia, considerato che la disciplina di cui al d.l. n. 146/2021 riguarda periodi dall'1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 e atteso che la procedura informatica per l'invio delle istanze riferite ai suddetti trattamenti è stata resa disponibile dal 18 novembre 2021 (cfr. il messaggio n. 4034/2021), *“al fine di introdurre un termine di maggior favore utile a garantire un più ampio accesso alle tutele in esame”*, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del d.l. n. 146/2021, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Anche con riferimento ai termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti, viene confermato che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole al datore di lavoro. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Si ricorda, infine, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell'attività lavorativa.

5. TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DI ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Omissis

6. INDENNITÀ PARI AL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA DA RICHIEDERE ALLA REGIONE SICILIANA

Omissis

7. MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEL CONGUAGLIO

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'INPS tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Trattamenti di Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 146/2021**

Per gli eventi di CIGD, gestiti con il sistema del *Ticket*, i datori di lavoro dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G814", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021, nell'elemento<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

In riferimento ai trattamenti di CIGD di aziende plurilocalizzate, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G815", avente il significato di "Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. Il contributo addizionale non è dovuto.

Riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "COVID 19 - DL 146/21 - Deroga Trento" e "COVID 19 - DL 146/21 - Deroga Bolzano"), i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "G816", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 146/2021 Deroga Trento e Bolzano", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Si ricorda che il codice evento da utilizzare riguardo ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 146/2021 e relativi a datori di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è il codice evento "FDR".

- **Assegno ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

In caso di accesso alle prestazioni di Assegno ordinario, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (*Ticket*).

I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> "AOR" già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del *Ticket*. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.

Nell'elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento <EventoGiorn> dell'elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno).

L'elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.

Nell'elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (*Ticket*) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione.

Tale *Ticket* identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria.

Anche nell'elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato con il codice evento "AOR".

Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento <FondoSol> al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo.

Nell'elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente; negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio e il relativo importo.

A tal fine, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dello Stato, ivi compresi i datori di lavoro iscritti al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale "L010", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021".

I datori di lavoro, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID 19 D.L. n. 146/2021, compileranno l'elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

- nell'elemento <CodiceCausale>, indicheranno il codice causale di nuova istituzione "L022" avente il significato di "Conguaglio ANF per COVID-19 D.L 146/2021".

Tali codici devono essere utilizzati sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per gli arretrati;

- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (*Ticket*), ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo;
- nell'elemento <AnnoMeseRif>, indicheranno l'AnnoMese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicheranno l'importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione.

Per i Fondi di solidarietà bilaterali relativi alle attività professionali e ai servizi ambientali, i datori di lavoro autorizzati all'Assegno ordinario a carico dei Fondi di appartenenza, valorizzeranno i nuovi codici causale "L009", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario attività professionali Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125" ovvero "L008", avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario aziende del settore dei servizi ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019".

Per gli altri fondi di solidarietà bilaterali, per i Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige e del FIS, le aziende interessate continueranno a utilizzare il codice in uso "L001".

- **Trattamento ordinario di integrazione salariale connesso all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili. Articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo86", avente il significato di "Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del decreto legge n.146/2021", e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

- **Nuovo periodo di trattamento di CIGO di cui al decreto-legge n. 146/2021 per i datori di lavoro che si trovano in Cassa integrazione straordinaria**

Per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "Lo87", avente il significato di "Conguaglio CIGO COVID 19 - DL 146/21 – sospensione CIGS" e, nell'elemento <CongCIGOAltImp>, l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per le prestazioni che non eccedono i limiti di fruizione, i datori di lavoro utilizzeranno il codice conguaglio già in uso L038 (cfr. la circolare n. 9/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2017).

(*) Art. 11 del d.l. n. 146/2021

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.

7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata della fruizione del

trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. Omissis

() Art. 8, comma 2, del d.l. n. 41/2021**

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.